



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Ric. rg. 2070/2018

Adunanza camerale 13 ottobre 2021
Prima Sezione

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso rg.n.2070/18;

letti gli atti,

premessa la sussistenza della legittimazione autonoma ex art.72 comma 5 cpc del PG presso la Corte di Cassazione ad impugnare il provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario (Cass.2486/2017; Cass.7923/20);

osserva:

il profilo di rilevanza nomofilattica, che involge il ricorso, riguarda la prova della *“convivenza come coniugi”* (cfr. SU Cass.16379/14 punto 3.6), in grado di sanare l'originario atto di matrimonio nullo.

Nella specie la Corte di appello di Roma, pur ritenendo pacifica la durata ultratriennale del matrimonio e tempestiva l'eccezione relativa, ha tuttavia affermato che la resistente non ha offerto la prova che la convivenza *“abbia rivestito i connotati di reciproco affetto, comuni consuetudini di vita e progettualità familiare condivisa”*, essendo stata infatti accertata *“una convivenza coniugale contrassegnata da una totale assenza di intesa e di dialogo costruttivo”* (cfr.pag.6 della sentenza impugnata), ponendo l'accento sul fatto che *“gli stessi coniugi in sede di ricorso per*

separazione specificavano che l'unione matrimoniale era stata caratterizzata da una -apparente serenità familiare-“ (cfr.pag.6).

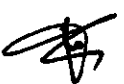
La corte territoriale, dunque, ha accolto la domanda del ricorrente, motivando che gli anni di convivenza trascorsi tra i -coniugi- fossero solo “*apparentemente sereni*” e, mancando “*intesa e dialogo costruttivo*”, il rapporto, pur ultratriennale, non poteva avere efficacia sanante l'originario atto nullo.

Questa interpretazione, diffusa ormai tra i giudici di merito, relativamente alla portata della nozione di “*convivenza come coniugi*” deve essere corretta, essendo il risultato di una lettura atomistica e arbitraria delle indicazioni del Giudice della Nomofilachia (SU Cass.16379/14; 16380/14), che rischia di travolgere il diritto fondamentale del rispetto alla vita privata e familiare di coloro che hanno convissuto “come coniugi” e la loro dignità. Non è lecito infatti teorizzare, per poter ritenere raggiunta la prova della “convivenza come coniugi”, che solo i matrimoni dove c'è *dialogo costruttivo, intesa, serenità, progettualità comune*, sono “veri” matrimoni e che quindi solo la convivenza espressione di quei valori ha efficacia sanante.

Si tratta di un rischioso piano inclinato dove l'ingerenza della pubblica autorità nella vita privata delle persone potrebbe spingersi a chiedere la prova di affinità elettive o di rapporti sessuali soddisfacenti, secondo preconcetti stereotipi di vita coniugale, spingersi cioè oltre il limite del tollerabile in uno Stato di diritto.

L'ermeneutica della “convivenza come coniugi” rischia dunque di travolgere diritti personalissimi, appartenenti alla sfera intima e quindi insondabile ed insindacabile della persona, oltre che mettere in discussione la libertà con cui ciascuna coppia può autodeterminarsi e scegliere i contenuti e le connotazioni del proprio stare insieme (“*non vi è solo un modo o una scelta per condurre la propria vita familiare o privata*” garantite dall'art. 8, paragrafo 1, della CEDU -cfr. Vallianatos e altri c. Grecia -Grande Chambre, ric. n.29381/09 e n.32684/09- 7 novembre 2013).

L'interpretazione che si critica tende infatti a tipizzare e imporre modelli familiari e a distinguere tra convivenze sananti e non, secondo arbitrari parametri di riferimento (come la felicità o infelicità del rapporto), onerando oltretutto la parte, che eccepisce la durata ultratriennale del matrimonio, di una prova diabolica. Essa deve, infatti,



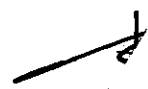
dimostrare circostanze proprie della sfera emotiva e avvenute, in larga parte, in quel luogo “inviolabile”, che è il “domicilio”, dove spesso non ci sono testimoni e non si redigono verbali per attestare fatti o accordi. Profilo d’illegittimità, questo, che è già stato puntualmente censurato nel ricorso autonomo di questo Ufficio.

Quello che è, invece, il fondamento comune della giurisprudenza nazionale e sovranazionale è che ciò che conta è la consuetudine di vita comune, cioè la circostanza dello stare insieme in modo stabile e continuativo, per un periodo di tempo significativo. Ciò a prescindere dalle connotazioni dello stare insieme, che sono, e devono rimanere, rimessi alle scelte non sindacabili della coppia, che l’autorità giudiziaria in nessun modo deve indagare, perché violerebbe la libertà inviolabile dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali (art.2 Cost.).

Resta così confermato, anche alla luce delle significative convergenze della giurisprudenza costituzionale, della Corte EDU e della Corte di giustizia UE, che rileva la "convivenza" cioè, la consuetudine di vita comune, il "vivere insieme" stabilmente e con continuità nel corso del tempo o per un tempo significativo tale da costituire "legami familiari", così Cass.SU 1379/14, punto 3.6).

Stabilità e continuità per un periodo di tempo significativo, che rendono il rapporto “come coniugi” esteriormente riconoscibile in quanto costitutivo di legami familiari, e che deve essere provato mediante idonei mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici (cfr. Cass. SU 1379/14); natura che ben può essere riconosciuta ad un certificato di matrimonio e, a maggior ragione, ad un certificato di nascita, mentre non è stato dato alcun rilievo alla circostanza della nascita della figlioletta e dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.

La prospettata correzione dell’evoluzione giurisprudenziale, che ha seguito l’esegesi delle note sentenze gemelle (Cass.SU 1379 e 1380 del 2014), è coerente anche con il principio del *favor matrimoni* finalizzato alla stabilità del vincolo e alla certezza dello status, con la conseguenza che l’opzione interpretativa che si auspica tutela anche *l’interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità personale* (cfr.Cass.26767/16). Non può sfuggire, infatti, che la nullità dell’atto e la



caducazione di qualunque effetto del matrimonio non solo mina la certezza degli status, ma compromette anche l'identità personale che madre e figlia si sono costruite durante lo svolgersi degli anni insieme.

L'opzione in analisi è coerente, altresì, con l'indirizzo per il quale con il matrimonio "di regola" si realizza la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rimanendo a carico di chi eccepisce il contrario, l'onere di dimostrare che si tratti di "eccezione" e cioè che, nonostante la celebrazione del matrimonio, non si sia realizzata alcuna consuetudine di vita (cfr. Cass.6164/2015; Cass. 7295/13).

Alla luce delle osservazioni appena svolte si conclude per l'accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Visto l'art.380 bis 1 cpc;

chiede alla Corte di Cassazione l'accoglimento del ricorso.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 20 settembre 2021

Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile
oggi, li **21 SET 2021**



L'Assistente Giudiziario
Vincenza Coco

Francesca Ceroni, sost

L'AVVOCATO GENERALE
Dott. Renato Firocchi Gherzi